

**REGOLAMENTO PER LE CONVENZIONI  
IN FAVORE DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI  
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI LECCO**

**Art. 1. definizioni**

Sono definiti:

- "Ordine" l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, Ente di Diritto Pubblico Sussidiario dello Stato (D.L.C.P.S. 13/09/1946 n. 233 e successivi);
- "CVC" la Commissione per la valutazione delle Richieste di Convenzioni dell'Ordine;
- "Società proponente" la società o soggetto che propone all'Ordine la Convenzione;
- "Convenzione" l'insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall'insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e l'Ordine;
- "Beneficiari": gli iscritti all'Ordine, i dipendenti dell'Ordine e i familiari delle categorie menzionate.

**Art. 2. CVC Commissione per la valutazione delle Richieste di Convenzioni dell'Ordine.**

Presso l'Ordine è costituita una apposita Commissione formata da un Consigliere e dal Funzionario Capo cui è demandata la valutazione insindacabile delle proposte di convezione presentate dai vari soggetti tramite apposita modulistica messa a disposizione dall'Ordine nel portale WEB dell'Ente. In caso di valutazione positiva, la proposta verrà portata alla attenzione del Consiglio Direttivo per la deliberazione di autorizzazione alla stipula.

**Art. 3. Criteri di valutazione.**

In primis vengono valutati il possesso dei requisiti etici, morali e giuridici del soggetto proponente. A seguire viene valutata l'effettiva utilità ed interesse della convezione per la pleora degli Iscritti all'Ordine. Infine, il proponente è tenuto al rispetto delle successive principali ed essenziali condizioni contrattuali di convezione riportate negli articoli seguenti.

**Art. 4. tipologia dell'accordo e requisiti**

La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati. La Società proponente non deve incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 "codice dei Contratti pubblici". A tal fine è tenuta a presentare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di detti requisiti, compresa iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equivalente, prima della sottoscrizione del presente accordo. L'Ordine si riserva di richiedere alla Società proponente di comprovare quanto dichiarato o di procedere a verifiche a campione.

**E-mail istituzionale:** [info@omceolecco.it](mailto:info@omceolecco.it) **E-mail PEC:** [segreteria.lc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.lc@pec.omceo.it)

Corso Martiri della Liberazione n° 86 23900 Lecco LC

**Telefono: +39 0341364956**

**Codice IPA:** opmcolc **Codice Univoco Ufficio:** UFHP4H

**Codice fiscale:** 95035770130

<https://omceolecco.it>

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[Messenger](#)

[Telegram](#)

**Art. 5. clausola miglior offerta**

Qualora la Società proponente dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, la stessa Società si impegna ad adeguare la Convenzione all'offerta più vantaggiosa posta in essere verso terzi, su esplicita richiesta dell'Ordine. In tal caso la società proponente adeguerà con immediatezza i contenuti, recependo le migliorie offerte. L'Ordine aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in *melius*, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

**Art. 6. eventuali modifiche**

La Società proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'art 3, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, deve ricevere autorizzazione scritta da parte dell'Ordine, fatta salva la facoltà degli istituti di credito di inviare aggiornamenti mensili dei tassi come previsto dai regolamenti bancari.

**Art. 7. utilizzo del marchio**

La Società proponente concede all'Ordine il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione. Per l'utilizzo del marchio dell'Ordine la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.

**Art. 8. comunicazione dell'offerta**

L'Ordine potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente si obbliga a trasmettere all'Ordine entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore dell'Ordine, di tutto il materiale informativo occorrente.

L'Ordine, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 3 e 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

**Art. 9. materiale informativo digitale**

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 6 seguendo le specifiche digitali e le eventuali modifiche che la CVC dovesse ritenere necessarie previo accordo con la Società proponente.

**Art. 10. resoconto sulle adesioni**

La Società proponente si impegna a fornire semestralmente all'Ordine un documento di sintesi con le adesioni alla Convenzione e ogni altro dato che dovesse essere richiesto dalla CVC.

**E-mail istituzionale:** [info@omceolecco.it](mailto:info@omceolecco.it) **E-mail PEC:** [segreteria.lc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.lc@pec.omceo.it)

Corso Martiri della Liberazione n° 86 23900 Lecco LC

**Telefono: +39 0341364956**

**Codice IPA:** opmcolc **Codice Univoco Ufficio:** UFHP4H

**Codice fiscale:** 95035770130

<https://omceolecco.it>

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[Messenger](#)

[Telegram](#)

**Art. 11. clausola di risoluzione**

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione.

La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L'Ordine si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata. La parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione del contratto sarà tenuta al risarcimento di eventuali danni patrimoniali e non, comunque cagionati alla controparte, in caso di controversia tra le parti.

**Art. 12. durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipula. L'Ordine, tuttavia, si riserva di valutare la qualità del servizio offerto dalla Convenzione delle Società proponenti sulla base dei giudizi espressi dai propri iscritti attraverso i feedback che, qualora fossero negativi, porteranno al mancato rinnovo dell'accordo, e/o alla decadenza immediata della Convenzione in essere.

È facoltà per ciascuna delle parti (Ordine e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione mediante lettera raccomandata in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione. La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in caso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

La Convenzione non avrà tacito rinnovo, ma il convenzionato avrà la facoltà di richiedere la proroga, un mese prima della scadenza, compilando il Modulo "*Rinnovo-Variazione Convenzione*" pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione Convenzioni.

**Art. 13. – esclusione di impegni dell'Ordine**

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all'Ordine, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.

**Art. 14. – legge applicabile e foro competente**

**Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di LECCO.

**E-mail istituzionale:** [info@omceolecco.it](mailto:info@omceolecco.it)

**E-mail PEC:** [segreteria.lc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.lc@pec.omceo.it)

Corso Martiri della Liberazione n° 86 23900 Lecco LC

**Telefono:** +39 0341364956

**Codice IPA:** opmcolc **Codice Univoco Ufficio:** UFHP4H

**Codice fiscale:** 95035770130

<https://omceolecco.it>

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[Messenger](#)

[Telegram](#)

Il Presente Regolamento, una volta deliberato verrà sottoposto alla approvazione di rito da parte della FNOMCeO e del Ministero della Salute e, successivamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ordine unitamente ai moduli necessari per la stipula delle Convezioni.

**E-mail istituzionale:** [info@omceolecco.it](mailto:info@omceolecco.it)      **E-mail PEC:** [segreteria.lc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.lc@pec.omceo.it)

Corso Martiri della Liberazione n° 86 23900 Lecco LC

**Telefono: +39 0341364956**

**Codice IPA:** opmcolc **Codice Univoco Ufficio:** UFHP4H

**Codice fiscale:** 95035770130

<https://omceolecco.it>

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[Messenger](#)

[Telegram](#)